



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Dipartimento istruzione e cultura  
La Sovrintendente scolastica**

Via Gilli, 3 - 38121 Trento

T +39 0461 497233

F +39 0461 497252

pec dip.istruzioneecultura@pec.provincia.tn.it

@ dip.istruzioneecultura@provincia.tn.it

web [www.provincia.tn.it](http://www.provincia.tn.it)

Spettabili  
Istituzioni scolastiche e formative del secondo  
ciclo provinciali e paritarie

D335/2023/26.4-2023-2/VS-ST-np

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei file allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Indicazioni per la realizzazione dei tirocini estivi da parte delle istituzioni scolastiche e formative rivolti agli studenti frequentanti i percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione.

Con la presente si forniscono alle istituzioni scolastiche e formative le indicazioni per la realizzazione dei tirocini estivi per gli studenti frequentanti i percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione: il tirocinio estivo è un periodo di apprendimento non curriculare in un contesto di lavoro reale con finalità formative e di orientamento; può essere attivato presso imprese private ed enti pubblici in estate tra la fine dell'anno scolastico e l'inizio del successivo con una durata massima di tre mesi. Le attività del tirocinio devono essere programmate su misura dello studente e non devono essere necessariamente coerenti con il percorso di studi frequentato.

Il soggetto promotore si occupa della progettazione, dell'attivazione e del monitoraggio del tirocinio estivo; è altresì il garante della regolarità e qualità dell'iniziativa in relazione alle finalità definite nel progetto formativo e di orientamento.

Per quanto concerne i soggetti ospitanti si ricorda che i tirocinanti non possono essere assoggettati a vincoli produttivi e venir utilizzati in sostituzione del personale aziendale nei periodi di malattia, maternità, ferie, o assente per periodi di congedo con diritto alla conservazione del posto di lavoro, o per far fronte a picchi temporanei dell'attività produttiva.

In aggiunta, pur in assenza di un divieto espresso da parte della normativa, si rappresenta la non opportunità, in assenza di specifico accordo sindacale aziendale, di inserire studenti in aziende che abbiano in corso sospensioni per cassa integrazione per figure equivalenti a quelle da inserire in azienda.

## STUDENTI COINVOLTI

Con le novità introdotte dalla Legge 107/2015 “*i tirocini estivi si affiancano ora ai tirocini curricolari obbligatori e costituiscono, a differenza di questi ultimi, esperienze aggiuntive e facoltative di alternanza, da realizzarsi esclusivamente nel periodo estivo di sospensione dell’attività didattica, rivolte agli studenti iscritti ai percorsi di secondo ciclo a partire dal primo anno e per gli studenti dell’ultimo triennio dell’istruzione secondaria di secondo grado, solo per coloro che avranno già assolto gli obblighi relativi al proprio monte ore di alternanza scuola-lavoro. Tale obbligo di verifica sussiste per tutti i soggetti promotori. Secondo questa caratteristica e priorità, per coloro che frequentano il triennio finale, le istituzioni scolastiche e formative garantiscono la realizzazione dei tirocini estivi, anche su domanda individuale da parte degli studenti.*” (delibera della Giunta Provinciale n. 211 del 26 febbraio 2016).

In caso di tirocini attivati per **studenti non trentini iscritti alle scuole del secondo ciclo del sistema educativo provinciale**, vale la stessa disciplina degli studenti residenti in Trentino, a condizione che il tirocinio sia effettuato presso un’azienda trentina.

Si ricorda che per i tirocini attivati fuori dalla Provincia di Trento si fa riferimento alla normativa della Regione o della Provincia Autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato.

## ADEMPIMENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE E DEL SOGGETTO OSPITANTE

Le istituzioni scolastiche e formative promuovono i tirocini all’interno della propria realtà raccogliendo le disponibilità degli studenti e delle imprese; per l’individuazione del tirocinio lo studente può anche avanzare autonomamente una propria proposta che la scuola si incaricherà di valutare ed eventualmente attivare.

Di seguito gli adempimenti previsti dalla normativa vigente

### **1. Convenzione e progetto formativo e di orientamento**

L’istituzione scolastica e formativa, in qualità di soggetto promotore deve:

- redigere **una convenzione quadro o semplice** a cui possono essere associati uno o più tirocini, secondo gli schemi previsti dagli Allegati 2 e 3 della deliberazione della giunta Provinciale n. 1526 del 24 agosto 2018 che si allegano;
- predisporre il **progetto formativo e di orientamento** per ciascun tirocinante, secondo le modalità previste dall’Allegato 2 della deliberazione n. 736 del 19 maggio 2014, che si allega.

### **2. Erogazione dell’indennità di partecipazione al tirocinio e oneri assicurativi**

#### **2.1 Erogazione dell’indennità di partecipazione al tirocinio**

L’indennità di partecipazione, non inferiore a 300 euro lordi mensili (o 70 settimanali) e non superiore a 600 euro mensili è a carico del soggetto ospitante. Si ricorda che l’indennità è considerata ai fini fiscali come reddito assimilato a quello da lavoro dipendente trattandosi di somme corrisposte per fini di studio, ricomprese nell’articolo 50, comma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). I soggetti eroganti dovranno pertanto assolvere agli adempimenti in qualità di sostituto di imposta, con rilascio della prevista certificazione fiscale secondo la normativa vigente.

#### **2.2 Oneri assicurativi**

La copertura INAIL è a carico del soggetto ospitante.

Nel caso in cui l’istituzione scolastica organizzi come soggetto promotore l’attività di tirocinio estivo risultano attive anche le vigenti coperture assicurative garantite dalla Provincia:

Polizza per gli infortuni scolastici n. 408560152 stipulata con AXA Assicurazioni S.p.A. - Ag. Gamboni S.r.l.

RCT/O - Lloyd's Insurance Company S.A. - polizza n. F2000013841-LB

I relativi aspetti applicativi sono definiti sino alla data del 31.08.2023 dalla circolare prot. n. 708146 del 14 ottobre 2022.

### **3. Formazione sicurezza**

La formazione sicurezza è coperta dal soggetto ospitante: l'Istituzione Scolastica farà pervenire al soggetto ospitante gli attestati relativi ai corsi sicurezza eventualmente svolti dallo studente a scuola. Le integrazioni necessarie saranno in capo al soggetto ospitante.

### **4. Comunicazioni**

Ai fini del monitoraggio delle attività di tirocinio l'Istituzione Scolastica e formativa è tenuta a comunicare l'elenco dei tirocini estivi attivati al Dipartimento Istruzione - Servizio Istruzione entro la fine del mese di settembre 2022 all'indirizzo [stefano.trainotti@provincia.tn.it](mailto:stefano.trainotti@provincia.tn.it).

### **5. Rilascio attestazione**

Le istituzioni scolastiche e formative, d'intesa con il soggetto ospitante, rilasciano al termine del tirocinio estivo un'attestazione relativa agli apprendimenti acquisiti redatta d'intesa in collaborazione con il tutor aziendale, che dovrà essere considerata anche nella valutazione complessiva del ragazzo rispetto al suo percorso di studio.

Gli apprendimenti acquisiti dallo studente nel contesto lavorativo durante il tirocinio estivo dovranno essere declinati, per quanto possibile in competenze, come da All. 2 della deliberazione n. 736 del 19 maggio 2014 (vedi allegato).

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare Stefano Trainotti (0461 494779-[stefano.trainotti@provincia.tn.it](mailto:stefano.trainotti@provincia.tn.it)).

Cordiali saluti

LA SOVRINTENDENTE SCOLASTICA  
- dott.ssa Viviana Sbardella -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

All.: c.s.